

GEMINI

GEMINI FONDAZIONE COLLETTIVA 1E

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE
2018

VALIDO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018

20
18

INDICE

BASI	3
1. Disposizioni di carattere generale	3
A LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA	4
2. Requisiti per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza	4
3. Notevole riduzione dei dipendenti	4
4. Procedura in caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza	4
5. Data determinante	4
6. Obblighi di informazione	4
7. Determinazione dei fondi liberi ossia del disavanzo	5
8. Piano di ripartizione per i fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione del valore	5
9. Trasferimento dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione del valore	6
10. Computo di un disavanzo	6
B LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FONDAZIONE COLLETTIVA	7
11. Requisiti per una liquidazione parziale della fondazione collettiva	7
12. Procedura in caso di liquidazione parziale della fondazione collettiva	7
13. Data determinante per la liquidazione parziale della fondazione collettiva	7
14. Computo di un disavanzo	7
C DISPOSIZIONI GENERALI	8
15. Procedura ed esecuzione	8
16. Partecipazione ai costi	8
17. Approvazione ed entrata in vigore	8

Fa fede la versione originale in tedesco.

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Basandosi sugli articoli 53b, c, d LPP e sugli articoli 27g, h OPP 2 nonché sul regolamento quadro generale, il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento.

1.2 Il regolamento disciplina i requisiti e la procedura in caso di liquidazione parziale:

- a) a livello della cassa di previdenza affiliata (cifra 2 e segg.)
- b) a livello della fondazione collettiva (cifra 11 e segg.)

1.3 In caso di liquidazione totale della fondazione collettiva si applicano le disposizioni riportate nell'atto di costituzione.

1.4 In linea di principio si deve partire dal presupposto che non vi siano riserve di fluttuazione del valore e che in seguito alla piena ricopertura dei rischi di vecchiaia (longevità), decesso e invalidità non vengano generalmente costituiti neppure accantonamenti tecnici. In caso di liquidazione parziale della fondazione collettiva, alle persone assicurate uscenti (cosiddetto collettivo in uscita) viene generalmente versato il capitale di risparmio individuale esistente. Il capitale di risparmio esistente corrisponde al valore di deposito di tutti i versamenti e prelievi ai sensi della cifra 9 del regolamento quadro.

2. REQUISITI PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

2.1 I requisiti per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza sono soddisfatti se:

- a) viene effettuata una notevole riduzione dei dipendenti. La riduzione deve essere direttamente correlata a una riduzione del personale motivata dal punto di vista economico.
- b) un'azienda viene ristrutturata. Si parte dal presupposto che avvenga una ristrutturazione se un datore di lavoro affiliato riorganizza, sposta o elimina settori di attività, determinando pertanto una riduzione dei dipendenti.

2.2 I requisiti secondo la cifra 2.1 valgono per analogia per le casse di previdenza comuni con diverse aziende.

2.3 Le uscite volontarie delle persone assicurate non determinano alcuna liquidazione parziale e non vengono tenute in considerazione neppure in caso di liquidazione parziale contemporanea.

3. NOTEVOLE RIDUZIONE DEI DIPENDENTI

3.1 Una riduzione dei dipendenti secondo la cifra 2.1 lett. a) viene considerata come notevole se, in base al numero delle persone assicurate attive prima dell'inizio della riduzione del personale, viene effettuata nella misura seguente:

- in caso di meno di 10 persone assicurate, almeno 3 uscite non volontarie e il 30% del capitale di risparmio
- in caso di 10–19 persone assicurate, almeno 5 uscite non volontarie e il 25% del capitale di risparmio
- in caso di 20–49 persone assicurate, almeno 7 uscite non volontarie e il 15% del capitale di risparmio
- in caso di 50 e più persone assicurate, il 10% delle persone assicurate ma almeno 10 uscite non volontarie e il 10% del capitale di risparmio

3.2 Una riduzione dei dipendenti secondo la cifra 2.1 lett. b) viene considerata come notevole se, in base al numero delle persone assicurate attive prima dell'inizio della ristrutturazione, viene effettuata nella misura seguente:

- in caso di meno di 10 persone assicurate, almeno 3 uscite non volontarie e il 20% del capitale di risparmio
- in caso di 10–19 persone assicurate, almeno 4 uscite non volontarie e il 15% del capitale di risparmio
- in caso di 20–49 persone assicurate, almeno 5 uscite non volontarie e il 10% del capitale di risparmio
- in caso di 50 e più persone assicurate, il 5% delle persone assicurate e il 5% del capitale di risparmio

4. PROCEDURA IN CASO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

4.1 È la commissione di previdenza a dover accertare la possibilità di esecuzione di una liquidazione parziale in caso di riduzione dei dipendenti o di una ristrutturazione dell'azienda.

4.2 L'esecuzione della liquidazione parziale di una cassa di previdenza spetta alla fondazione collettiva. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a mettere a disposizione della fondazione collettiva, su richiesta di quest'ultima, tutti i dati richiesti per l'esecuzione del suo compito.

4.3 Se si presume una situazione di liquidazione parziale di una cassa di previdenza e la commissione di previdenza è incapace di agire poiché essa non può più essere nominata in modo conforme al regolamento a causa di un datore di lavoro inattivo, la fondazione collettiva controlla se sono effettivamente soddisfatti i requisiti per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza. In questo caso spetta alla fondazione collettiva accertare se è possibile effettuare la liquidazione parziale di una cassa di previdenza.

5. DATA DETERMINANTE

5.1 Quale data determinante per la liquidazione parziale in seguito a riduzione dei dipendenti o a ristrutturazione vale la data di riferimento del bilancio precedente l'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda.

5.2 Il momento determinante per l'individuazione del patrimonio di previdenza, del capitale di previdenza e delle riserve di fluttuazione del valore nonché dei fondi liberi corrisponde alla data determinante in base alla cifra 5.1.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

6.1 Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a notificare immediatamente alla fondazione collettiva la riduzione dei dipendenti ossia la ristrutturazione della propria azienda che può determinare una liquidazione parziale. In particolare, essi notificano per iscritto alla fondazione collettiva quanto segue:

- i contesti della riduzione del personale
- l'inizio e il termine della riduzione del personale
- le collaboratrici e i collaboratori che si prevede vengano coinvolti
- il termine del rapporto di lavoro
- il motivo del licenziamento

7. DETERMINAZIONE DEI FONDI LIBERI OSSIA DEL DISAVANZO

7.1 La determinazione dell'importo del capitale di previdenza disponibile per la data determinante avviene secondo il modello seguente:

- gli attivi di bilancio attribuiti alla cassa di previdenza per valori venali, ridotti
- delle prestazioni di libero passaggio non ancora erogate
- dei debiti residui e delle limitazioni contabili passive
- della riserva di contributi del datore di lavoro (esclusa riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo)
- degli accantonamenti non tecnici per l'esecuzione della liquidazione parziale

7.2 La sovracopertura o il disavanzo corrisponde:

- al capitale di previdenza disponibile, ridotto
- del capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale per la data determinante, composto dal capitale di risparmio delle persone assicurate per la data determinante ossia dal capitale di previdenza delle rendite in corso per la data determinante e della loro quota di accantonamenti attuariali

7.3 Se il risultato è negativo, è presente un disavanzo. Se vi è una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo, questa viene conteggiata come patrimonio disponibile al massimo fino alla compensazione del disavanzo. In caso di esecuzione della liquidazione parziale, la riserva di contributi del datore di lavoro viene liquidata a favore delle persone assicurate uscenti nella misura in cui essa fa riferimento al capitale di previdenza non coperto da versare.

7.4 Se il risultato è positivo, esso viene prima impiegato per costituire la riserva di fluttuazione del valore della cassa di previdenza fino al valore teorico per la data di riferimento. Se dopo la costituzione della riserva di fluttuazione del valore il risultato resta positivo, la cassa di previdenza dispone di fondi liberi corrispondenti.

8. PIANO DI RIPARTIZIONE PER I FONDI LIBERI, GLI ACCANTONAMENTI TECNICI E LA RISERVA DI FLUTTUAZIONE DEL VALORE

8.1 Se per le persone assicurate che restano nella cassa di previdenza o per i beneficiari di rendite i fondi liberi sono inferiori a CHF 1000 pro capite, non avviene alcuna ripartizione dei fondi liberi. In caso contrario viene applicato il piano di ripartizione seguente.

8.2 La suddivisione individuale dei fondi liberi tra le singole persone assicurate avviene proporzionalmente al loro capitale di risparmio disponibile per la data determinante della liquidazione parziale. Le prestazioni di libero passaggio versate entro gli ultimi dodici mesi prima della data determinante (se non sono state versate alla cassa di previdenza nel quadro di una nuova affiliazione collettiva), i depositi e i rimborsi nonché i prelievi anticipati e i versamenti in seguito a divorzio non vengono considerati in tal senso.

8.3 La suddivisione individuale dei fondi liberi tra i singoli beneficiari di rendite avviene proporzionalmente al loro capitale di copertura disponibile per la data determinante.

8.4 Il diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore sussiste soltanto in caso di uscite collettive (almeno dieci persone assicurate passano a un altro istituto di previdenza come gruppo) e soltanto nella misura in cui il collettivo uscente ha contribuito alla costituzione degli accantonamenti e della riserva di fluttuazione del valore. Il diritto ad accantonamenti tecnici sussiste soltanto nella misura in cui vengono trasferiti anche i rischi attuariali. Basandosi sulla raccomandazione dell'esperto di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione deve prendere una decisione in merito. La suddivisione della riserva di fluttuazione del valore avviene proporzionalmente al capitale di risparmio rispettivamente al capitale di previdenza disponibile per la data determinante della liquidazione parziale.

8.5 Il diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore non sussiste se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che effettua l'uscita collettiva.

9. TRASFERIMENTO DEI FONDI LIBERI, DEGLI ACCANTONAMENTI TECNICI E DELLA RISERVA DI FLUTTUAZIONE DEL VALORE

9.1 In linea di principio, i fondi liberi spettanti alle persone assicurate uscenti e ai beneficiari di rendite vengono erogati individualmente. In caso di trasferimento individuale, ai beneficiari di rendite viene versata la propria quota in contanti come versamento in capitale unico. Se almeno dieci persone assicurate passano a un altro istituto di previdenza come gruppo (uscita collettiva), il trasferimento avviene collettivamente. L'uscita collettiva deve essere regolata con l'istituto di previdenza che accoglie le persone assicurate tramite un contratto di trasferimento scritto.

9.2 I fondi liberi spettanti alle persone assicurate e ai beneficiari di rendite rimanenti non vengono assegnati individualmente e restano nella cassa di previdenza per le persone assicurate oppure nella riserva di fluttuazione del valore per i beneficiari di rendite.

9.3 Gli accantonamenti tecnici spettanti alle persone assicurate ossia ai beneficiari di rendite e la riserva di fluttuazione del valore vengono erogati solo in caso di uscite collettive e trasferiti collettivamente. Gli accantonamenti tecnici spettanti alle persone assicurate e ai beneficiari di rendite rimanenti restano come tali nella cassa di previdenza.

9.4 In caso di modifiche agli attivi o ai passivi superiori al 5% intercorse tra la data determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, si procede a un adeguamento corrispondente degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione del valore e dei fondi liberi rispettivamente del disavanzo.

10. COMPUTO DI UN DISAVANZO

10.1 Se dal calcolo in base alla cifra 7 risulta un disavanzo, viene versato il capitale di risparmio personale esistente.

11. REQUISITI PER UNA LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FONDAZIONE COLLETTIVA

11.1 Lo scioglimento della convenzione di adesione di un datore di lavoro determina una liquidazione parziale della fondazione collettiva se così almeno l'11‰ di tutte le persone assicurate attive e con una quota di almeno il 7‰ dell'intero capitale di previdenza esce dalla fondazione collettiva e il contratto è durato almeno cinque anni interi. La cassa di previdenza uscente ha diritto:

- a) al trasferimento dei capitali di previdenza delle persone assicurate
- b) al trasferimento degli accantonamenti tecnici e delle riserve di fluttuazione del valore della cassa di previdenza
- c) al trasferimento del patrimonio disponibile della cassa di previdenza
- d) al trasferimento dei capitali di previdenza di eventuali beneficiari
- e) al trasferimento proporzionale di eventuali accantonamenti tecnici, riserve di fluttuazione del valore o fondi liberi della fondazione collettiva, tuttavia in base alla partecipazione della cassa di previdenza all'andamento di tali mezzi di previdenza durante l'appartenenza alla fondazione collettiva. Un diritto ad accantonamenti tecnici sussiste soltanto se vengono trasferiti anche i relativi rischi. Basandosi sulla raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione deve prendere una decisione in merito.

12. PROCEDURA IN CASO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FONDAZIONE COLLETTIVA

12.1 È il Consiglio di fondazione a dover accertare la possibilità di esecuzione di una liquidazione parziale della fondazione collettiva.

12.2 Il Consiglio di fondazione controlla almeno una volta l'anno, nel quadro della relazione, se sono dati i requisiti per una liquidazione parziale della fondazione collettiva e illustra la sua decisione in proposito.

13. DATA DETERMINANTE PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FONDAZIONE COLLETTIVA

13.1 Quale data determinante vale il momento in cui avviene lo scioglimento della convenzione di adesione secondo la cifra 11.1. Se esso non corrisponde alla fine dell'esercizio della fondazione collettiva, vale la data di riferimento del bilancio precedente l'evento.

14. COMPUTO DI UN DISAVANZO

14.1 La suddivisione individuale tra le persone assicurate all'interno delle casse di previdenza avviene analogamente alla cifra 10.

14.2 Se è stata trasferita la prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in modo insufficiente, la persona assicurata deve rimborsare l'importo versato in eccesso.

14.3 Per i beneficiari di rendite la suddivisione individuale avviene proporzionalmente al loro capitale di copertura disponibile per la data determinante. Le quote vengono dedotte individualmente dal capitale di copertura.

14.4 La quota di disavanzo di pertinenza delle persone assicurate rimanenti nella fondazione collettiva e dei beneficiari di rendite resta nella fondazione collettiva come disavanzo e non viene suddivisa individualmente.

15. PROCEDURA ED ESECUZIONE

15.1 In caso di liquidazione parziale della cassa di previdenza o della fondazione collettiva, il Consiglio di fondazione invia un'informazione ai destinatari, rendendo noto il piano di ripartizione e fissando un termine di 30 giorni, entro il quale sarà possibile presentare al Consiglio di fondazione un ricorso motivato contro il piano di ripartizione.

15.2 Tale ricorso deve avvenire per iscritto, indicando una motivazione. Il Consiglio di fondazione emetterà una decisione in merito entro un termine adeguato. Qualora non pervenissero ricorsi entro tale termine, la ripartizione avrà luogo.

15.3 Le persone assicurate e i beneficiari di rendite hanno il diritto di sottoporre all'autorità di vigilanza competente per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della decisione su ricorso da parte del Consiglio di fondazione.

15.4 Se un piano di ripartizione passa in giudicato, la ripartizione viene eseguita. L'ufficio di revisione conferma la regolare esecuzione della liquidazione parziale.

15.5 Sui diritti a fondi liberi, alla quota degli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione non vengono corrisposti interessi.

16. PARTECIPAZIONE AI COSTI

16.1 Per le spese che avvengono nel quadro della liquidazione parziale di una cassa di previdenza o della fondazione collettiva nonché per le perizie relative al disbrigo dei ricorsi e dei reclami, alla cassa di previdenza in questione possono essere fatturati contributi ai costi. I costi vengono determinati in base al tempo effettivamente impiegato.

16.2 I casi non espressamente regolati da queste disposizioni vengono opportunamente sbrigati dalla fondazione collettiva tenendo conto delle norme legali.

17. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

17.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 con il passaggio in giudicato dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Zurigo, 1° marzo 2018

GEMINI Fondazione collettiva 1e



Nathalie Munaretto
Presidente del Consiglio di fondazione



Vital G. Stutz
Vicepresidente del Consiglio di fondazione

